Civile Ord. Sez. 5 Num. 25938 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6799/2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante la Equitalia Sud s.p.a., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Molitierno per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

VELLA PASQUALE

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7327 del 2016, depositata il 22 luglio 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Pasquale Vella della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02876201400002292000, notificata da Equitalia Sud s.p.a. il 20 novembre 2014, per la somma complessiva di € 122.510,68 pretesa in forza di una serie di cartelle esattoriali non pagate relative a crediti di natura tributaria per l'ammontare di euro 80.853,13 derivanti dal mancato pagamento dell' IRPEF e, per il resto, dal mancato pagamento di tasse automobilistiche, Tarsu e diritti della Camera commercio, oltre che ad altri crediti di natura previdenziale.

2. La CTP di Caserta aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente che aveva eccepito la mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, ritenendo "*dovuto l'importo di euro 26.376,08*" corrispondente ai crediti tributari risultanti dalle cartelle ritenute correttamente notificate entro il termine di prescrizione quinquennale.

3. La CTR, adita in appello dall'agente della riscossione, aveva respinto il gravame in ragione del mancato deposito delle copie integrali delle cartelle di pagamento e degli originali delle relate di notifica e in ragione del ritenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, applicabile a tutti i crediti risultanti da cartelle esattoriali.

4. Avverso la sentenza della CTR, Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e il contribuente non si è difeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'agente di riscossione dovesse fornire la prova della regolare notifica delle cartelle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mediante l'esibizione di copia integrale delle cartelle e degli originali dei "referti" di notifica.

La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la necessità della produzione della copia integrale delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria, in violazione dell'art. 26 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973, che grava il concessionario dell'onere di conservare la copia della cartella solo in alternativa alla conservazione della matrice o dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica e in contrasto con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, in sede di riscossione coattiva fondata sull'estratto di ruolo costituente il titolo esecutivo, esclude la configurabilità in capo all'agente della riscossione dell'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.

La CTR, dopo essere incorsa in un evidente errore materiale nella motivazione della sentenza impugnata laddove ha menzionato gli "*avvisi di accertamento*" in luogo degli "*avvisi di ricevimento*" oggetto della contestazione fra le parti, avrebbe, poi, erroneamente ritenuto la necessità della produzione in originale degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica delle cartelle esattoriali indicate nel ruolo, in violazione della previsione dell'art. 2719 c.c. che equipara l'efficacia probatoria delle copie all'originale in mancanza di disconoscimento.

La CTR sarebbe, infine, incorsa in un errore di interpretazione della normativa richiamata "*nel ritenere che, dalla lettura combinata delle risultanze degli Estratti di ruolo e dei referti di notifica depositati in atti, non emergesse il collegamento tra gli atti notificati e le cartelle riproducenti il ruolo*."

1.1. Il motivo, articolato in una pluralità di censure, è fondato.

1.2. Sotto il profilo della necessità della produzione della copia della cartella ai fini della prova della notifica della cartella, la giurisprudenza della Corte in tema di notificazione della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 seconda parte d.P.R. n. 602 del 1973, è consolidata nell'affermare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dall'agente della riscossione mediante la produzione dell'avviso di ricevimento senza necessità della produzione della copia della cartella.

1.3. In particolare, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione diretta da parte dell'agente della riscossione mediante il servizio postale, la Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui « In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.» (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 9246 del 2015; Cass. n. 12883 del 2020, Cass. n. 17841 del 2023). Ne consegue che, in relazione alla modalità di notificazione in questione, non è affatto necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.

1.4. Neanche è necessario, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte più recente, che l'avviso di ricevimento rechi l'indicazione del numero della cartella, essendo l'accertamento del collegamento tra l'avviso di ricevimento e la relativa cartella un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere esaminando e comparando le risultanze complessive della documentazione prodotta dall'agente della riscossione anche, in particolare, con riferimento alle indicazioni riportate nell'estratto di ruolo.

1.5. Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima.» (Cass. n. 17841 del 2023; Cass. n. 34765 del 2023).

1.6. Il giudice di merito non può, quindi, arrestarsi alla constatazione della mancanza dell'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento per escludere l'idoneità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione ai fini della prova del perfezionamento della notificazione.

1.7. Sotto il profilo, poi, della necessità della produzione in originale degli avvisi di ricevimento e della documentazione relativa al perfezionamento della notificazione l'art. 2719 c.c. dispone che "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta".

La norma impone, quindi, al giudice di merito di riconoscere alle fotocopie della documentazione relativa alla prova della notificazione della cartella esattoriale la stessa efficacia probatoria dell'originale in mancanza di espresso disconoscimento della conformità da parte del contribuente.

Peraltro, anche nell'ipotesi di espresso disconoscimento della conformità all'originale della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella esattoriale, « il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.» (Cass. n. 23426 del 2020; Cass. n.8604 del 2025).

1.8. Ne deriva che in nessun caso il giudice di merito può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alla fotocopia del documento prodotto dalla parte anche ove l'altra parte ne avesse validamente disconosciuto la conformità all'originale che deve, comunque, appurare attraverso adeguata istruttoria.

1.9. Nel caso di specie, ove la conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali non risulta essere mai stata posta in discussione, la CTR non si è attenuta ai principi richiamati laddove ha ritenuto la documentazione dell'agente della riscossione inidonea a provare la notificazione delle cartelle in mancanza della produzione dell'originale delle cartelle di pagamento e per il fatto che la società di riscossione avrebbe "*prodotto unicamente una serie di copie di avvisi di accertamento dai quali non è possibile trarre alcun collegamento con le cartelle di pagamento né col soggetto destinatario della pretesa*", mostrando così, fra l'altro, di aver esaminato documentazione inconferente ai fini della prova della notifica; e cioè gli "avvisi di accertamento" anziché gli "avvisi di ricevimento" che, comunque, non potrebbero essere ritenuti irrilevanti sotto il profilo probatorio solo perché non contengono i dati di collegamento con la cartella. La sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame con accurata valutazione di tutta la documentazione prodotta dall'agente della riscossione alla luce dei principi richiamati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per avere la CTR ritenuto i crediti erariali relativi all' IRPEF soggetti al termine di prescrizione quinquennale anziché al termine di prescrizione ordinario decennale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui i tributi erariali, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni che derivano di anno in anno da una nuova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi, non possono considerarsi una prestazione periodica soggetta al termine breve previsto dall'art. 2948 n. 4 c.p.c. ''per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

2.1. Anche il secondo motivo è fondato.

2.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte il credito erariale per la riscossione dell' IRPEF, come quello relativo all'IRES, all'IVA e all'IRAP, si prescrive nell'ordinario termine decennale, in mancanza della specifica previsione, in deroga alla disciplina dell'art. 2946 c.c. di un termine più breve, non operando la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass. n. 33213 del 2023; Cass. n. 13796 del 2026).

2.3. Il termine di prescrizione del credito tributario si determina, infatti, con riferimento alla disciplina specificamente prevista dalla legge per ciascun tributo e non in ragione della natura dell'atto impositivo o esattivo con cui l'amministrazione finanziaria lo fa valere così che l'emissione della cartella di pagamento non vale a mutare il regime di prescrizione proprio del credito azionato anche ove non sia stata preceduta dall'atto impositivo (Cass. n. 9603 del 2026).

2.4. Al riguardo la Corte ha avuto occasione di chiarire che « Non ha fondamento giuridico, poi, l'assunto secondo il quale il credito erariale, normalmente soggetto a prescrizione decennale, ove sia oggetto di una cartella emessa a seguito di procedura automatizzata risenta di una prescrizione più breve. Le cartelle emesse ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, sono atti impo-esattivi, sicché, rispetto alle medesime, non si pone alcuna questione relativa al mutamento del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

titolo della pretesa che possa tradursi in un diverso termine di prescrizione.» (Cass. n. 3421 del 2026).

2.5. Deve, dunque, ritenersi non più attuale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla CTR nella sentenza impugnata che riconosceva l'applicabilità del termine di prescrizione ordinaria in presenza di titoli di accertamento amministrativi o giudiziali ma non già a fronte delle cartelle esattive emesse a seguito di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell'esistenza del titolo (Cass. n. 20213 del 2015).

2.6. Ne deriva che l'emissione dell'atto impositivo e della cartella esattoriale non muta il regime di prescrizione del singolo tributo previsto dalla legge e che, in particolare, il credito erariale per cui la legge non prevede l'applicazione di un termine di prescrizione più breve, resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale anche dopo la notificazione della cartella di pagamento.

2.7. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai principi richiamati laddove ha affermato con riferimento indistintamente ai diversi crediti tributari in riscossione "*la sussistenza della prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell'Ente di riscossione.*"

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR omesso l'esame circa un fatto decisivo trascurando di valutare la circostanza, oggetto di discussione in giudizio, che tutte le cartelle per tributi, diversi dai tributi erariali, risultassero notificate nei cinque anni precedenti alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.

La CTR avrebbe, in particolare, omesso l'esame del dato storico delle date di notifica delle cartelle risultante dalla lettura delle relate da cui emergerebbe chiaramente che all'epoca della notificazione del preavviso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

iscrizione ipotecaria non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.

3.1. Il motivo è inammissibile in forza della previsione dell'art. 348-ter commi 4 e 5 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, al presente giudizio.

3.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppia conforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.

3.3. Il limite previsto dall'art. 348-ter c.p.c. , introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis* nel presente giudizio, atteso che l'appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 12.2.2016, opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sulla base delle "stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto", ripercorrendo, cioè, lo stesso procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, per evitare l'inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenze fra le due pronunce.

A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare, che «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. n. 5947 del 2023).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.4. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso della società di riscossione, si fondano sulle stesse ragioni di fatto e, ad ogni modo, la ricorrente non ha dedotto alcunché per sostenere il contrario.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la CTR mancato di esaminare e pronunciare sul motivo di appello relativo alla carenza di motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto regolarmente notificate cartelle riferite all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Campania per complessivi euro 26.376,08, senza indicare analiticamente a quali crediti specifici si riferiva la pronuncia, nonostante l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato avesse ad oggetto una pluralità di tributi dovuti a enti impositori diversi.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte sussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., allorché manchi completamente l'esame ammissibile di una censura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di una autonoma questione ritualmente riproposta dall'appellato, mentre tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisione su una costruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza della domanda o dell'eccezione trascurata (Cass. 16254 del 2012; Cass. 11756 del 2006 Cass. n. 16776 del 2020).

4.3. Nel caso di specie, la società di riscossione ha formulato uno specifico motivo di appello (v. pag. 5 dell'atto di appello allegato al ricorso al doc. 4), come risulta anche dalla sentenza della CTR, avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso l'eccezione di prescrizione per un credito dell'importo complessivo di euro € 26.376,08, senza indicare le cartelle che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva specificamente ritenuto ritualmente notificate nel termine quinquennale di prescrizione.

4.4. La CTP, in motivazione, aveva, infatti, affermato "*Relativamente all'eccepita nullità della notifica delle cartelle si rileva che, da un controllo minuzioso delle relate prodotte dall'Ufficio relativamente alle cartelle contenenti tributi di competenza del Giudice Tributario, si ritengono correttamente notificate nei termini atti riferibili all' Agenzia delle Entrate e alla Regione Campania per complessivi € 26.376,08. Infatti agli atti sono allegate copie delle relate di notifica consegnate alla madre e alla moglie del ricorrente. Parimenti infondata l'eccepita prescrizione, in quanto l'atto impugnato, quanto meno in relazione ai crediti riferibili alle cartelle correttamente notificate, è stato notificato prima del termine prescrizionale quinquennale*" e in dispositivo aveva, poi, dichiarato "*dovuto l'importo di € 26.376,08 come in motivazione*" (doc. 1 allegato al ricorso) . In sostanza la CTP aveva motivato la decisione sull'eccezione di prescrizione senza fornire alcuna indicazione utile per identificare le cartelle che aveva ritenuto "*correttamente notificate*" " *prima del termine prescrizionale quinquennale*".

4.5. Nella situazione descritta integra il vizio di omessa pronuncia la mancata decisione della CTR sul motivo di appello concernente proprio la mancata indicazione specifica delle singole cartelle di pagamento di cui è stata ritenuta ritualmente eseguita la notifica al contribuente e delle singole pretese tributarie di cui si è esclusa l'intervenuta maturazione della prescrizione, non potendo desumersi sulla questione una pronuncia implicita dalle argomentazioni generali sulle ragioni della ritenuta irritualità della notifica delle cartelle esattoriali e dalle disquisizioni in diritto sul termine di prescrizione applicabile.

5. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo, secondo e quarto motivo mentre il terzo va dichiarato inammissibile, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esame della documentazione relativa alla ritualità della notificazione di ciascuna delle cartelle esattoriali oggetto di causa e dell'eccezione di prescrizione delle singole pretese fiscali, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo, secondo e quarto motivo, dichiara inammissibile il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

Il Presidente

MARIA LUISA DE ROSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale